



FAQ n. 1 del 30/01/2020

“PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO EX ART. 158, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016 e s.m.i. PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ E L’OTTIMIZZAZIONE ECONOMICA ED ENERGETICA NEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI””

QUESITO N. 1 - Nel disciplinare è previsto l'istituto del subappalto e in particolare si specifica: *“Si applica l'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come recentemente modificato dalla legge di conversione del decreto legge “sblocca cantieri” 32/2019, al quale si rinvia.*

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione dovranno espressamente indicare nell'Allegato 3 DGUE le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% del valore dell'appalto”.

Si chiede se è recepita in tal senso la disciplina ai sensi del decreto 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri, alla luce delle modifiche della legge di conversione (L.55/2019), per cui non è necessario indicare la terna di subappaltatori, e se il limite dell'importo del subappalto non può superare il 40% dell'importo complessivo.

RISPOSTA. Si conferma che è stata recepita la disciplina ai sensi del decreto 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri (convertito nella legge 55/2019).

In particolare si prega di far riferimento al disciplinare di gara rettificato in data 31/01/2020, in particolare l'art.11 relativo al subappalto.

In ordine ai quesiti posti si richiama altresì il Comunicato del Presidente ANAC del 23 ottobre

2019 di cui si riporta il link

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7620

Tale Comunicato a sua volta richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18.

Alla luce delle considerazioni espresse negli atti succitati si riporta quanto segue:

- fino al 31 dicembre 2020 è **sospesa** la norma relativa alla terna dei subappaltatori – che dunque non debbono essere specificati. Si precisa che comunque la norma di cui all'art. 105, comma 6, si riferiva agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie.
- Fino al 31 dicembre 2020 è **sospeso** l'obbligo delle verifiche in sede di gara sui subappaltatori da parte del seggio della Stazione Appaltante, il quale dunque non è chiamato ad effettuare alcun controllo in sede di gara. Conseguentemente è sospeso l'obbligo per il subappaltatore di allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Resta inteso che qualora il subappalto fosse accompagnato **dall'istituto dell'avvalimento** si applicherà l'articolo 89 del D.lgs. 50/2016.

Con riferimento alla percentuale del 40% indicata dalla norma, si richiama la citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18 in cui viene censurato il comportamento del legislatore nazionale nelle ipotesi in cui *“[...] impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe [...]”* non potendosi dedurre *“[...] che gli Stati membri dispongano ormai della facoltà di limitare tale ricorso a una parte dell'appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso [...]”*.

Pertanto tale limite così imposto in via generale deve essere **disapplicato** in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E.

Resta fermo che una **parte rilevante** dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati dev'essere realizzata dall'offerente stesso, sotto pena di vedersi automaticamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto.